

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE
"A.I.A.S. Sezione di Biella"

Il giorno 24 del mese di ottobre 2020, alle ore 18.30, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione A.I.A.S. - Sezione di Biella. Presenti, chiamati a presiedere la riunione la signora CLAUDIA ZELLA, Presidente del Consiglio Direttivo, ed in via STEFANIA BORGHESE quale segretario ed estensore del presente verbale. L'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci tale da deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Agenzia delle Entrate
Ufficio Provinciale di Biella

1525 3
29 OTT. 2020
esente

Firma del Delegato del Comune di Biella
L'INCARICATO
[Firma]



Integrata automaticamente con la locuzione "Associazione di promozione sociale" (art. 101, l. 30 del 28.2.1997) e con la locuzione "Associazione di promozione sociale" (art. 101, l. 30 del 28.2.1997) e con la locuzione "Associazione di promozione sociale" (art. 101, l. 30 del 28.2.1997).

La presente assemblea è stata convocata per l'adempimento delle funzioni in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) e per la registrazione del presente verbale. L'Assemblea provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo statale dall'art. 82, commi 3 e 2 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente verbale. Il Presidente delega il segretario a provvedere alla registrazione del presente verbale ed alla iscrizione al Registro delle Associazioni del Terzo Settore. L'Assemblea non essendo più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri affari in agenda, si dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
Claudia Zella

PER IL SEGRETARIO LUCA COGOLA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Associazione Italiana Assistenza agli Spastici (A.I.A.S.)

Sezione di Biella e del Biellese

A.P.S.

ART. 1 – Costituzione

E' costituita L'Associazione denominata: "Associazione Italiana Assistenza agli Spastici (A.I.A.S.) - Sezione di Biella e del Biellese, Associazione di Promozione Sociale (APS)", ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n° 117. Essa è sezione e articolazione territoriale dell'A.I.A.S Nazionale, Ente del Terzo Settore, e parte integrante della stessa, e ne persegue le finalità e accetta e osserva il relativo statuto facendolo proprio. Dichiara pertanto di accettare lo statuto nazionale e i vari regolamenti dell'Associazione e quanto in essi contenuto e di sottostare ai deliberati degli organi centrali e regionali dell'A.I.A.S

ART. 2 - Sede

L' Associazione ha sede legale nel Comune di Gaglianico (BI)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 3 – Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato

ART. 4 – SCOPO

L'Associazione è apolitica, aconfessionale, non ha fini di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

Chella

Esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione promuove iniziative ed attività tese a soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, a rimuovere ostacoli di ordine materiale, politico, economico e sociale e culturale che di fatto, limitano il rispetto della dignità umana ed i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro partecipazione alle attività culturali, politiche, economiche e sociali.

Considera basilare lo sviluppo della cultura dell'handicap e della solidarietà di ogni persona, che a prescindere dallo stato di salute e dall'età, ha diritto inalienabile ad una vita libera e il più possibile indipendente;

instaura ed intensifica i rapporti con gli organi legislativi, internazionali, nazionali e regionali, con gli Enti locali, e centri Pubblici e privati, che attuano servizi di cura, assistenza e/o riabilitazione socio sanitaria e/o di ricerca, allo scopo di sensibilizzarsi ad agire in sede legislativa ed operativa in armonia con le esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

ART. 4 bis- attività

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 4 l'APS si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: A-C-D-H-I-P-Q-T-W

- promuove e sollecita ricerche sistematiche, prioritariamente sulle cause delle patologie encefaliche, nonché delle varie forme che causano la disabilità, la loro prevenzione e sui metodi più efficaci per attuare i vari trattamenti riabilitativi; dà alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario, psicologico, educativo e legislativo per un adeguata comprensione e gestione della situazione;
- promuove l'attività riabilitativa, assistenza socio sanitaria e psicopedagogica a favore delle persone diversamente abili;
- presta assistenza e consulenza tecnica in campo sociale e sanitario;
- può promuovere la istituzione e gestire Centri e servizi di Riabilitazione e socio assistenziali di cui alle leggi 104/92 e 328/00 in favore di persone con disabilità anche in regime di convenzione con Enti pubblici, col S.S.N. e regionale mediante l'istituto dell'accREDITAMENTO;

- può istituire e gestire servizi a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie con espressa esclusione di fini di lucro, anche indiretto o che non rientrino in quelle tese alla integrazione sociale delle persone in situazione di handicap;
- sollecita gli Enti Pubblici competenti ad applicare le leggi vigenti in materia di disabilità, istituire Centri di orientamento e formazione professionale, contribuire alla completa integrazione delle persone con disabilità, realizzando nei diversi quartieri, servizi sociali, residenziali, diurni, comunità protette, centro socioriabilitativi ed educativi, che perseguano gli scopi di rendere possibile una vita di relazione integrata;
- mantiene intese, collaborazioni e rapporti con le organizzazioni sociali e culturali e le associazioni nazionali e/o estere che si occupano delle persone in situazioni di handicap per la soluzione dei problemi che le accomunano;
- si impegna a far realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali, le strutture socio riabilitative e risorse economiche che siano sufficienti ed idonei a garantire una reale sicurezza sociale e condizioni di vita dignitose anche ai disabili che non possono lavorare;
- aiuta le persone diversamente abili a diventare, per quanto possibile, indipendenti fisicamente, socialmente ed economicamente;
- consiglia ed assiste i loro genitori e chiunque si occupi dei loro problemi;
- può curare l'istruzione e la qualificazione professionale delle persone diversamente abili favorendone l'inserimento nella scuola e nel mondo del lavoro;
- può coordinare, istituire e gestire Centri di orientamento, addestramento professionale e di lavoro protetto;
- può curare, nello svolgimento della propria attività, l'occupazione di persone svantaggiate;
- può promuovere, coordinare e gestire ogni altro servizio utile al soddisfacimento dei bisogni delle persone diversamente abili e delle loro famiglie;
- collabora con gli altri Centri ed Istituzioni per una adeguata ed idonea riabilitazione ed inserimento sociale delle persone diversamente abili;
- L'associazione APS può inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, entro i limiti indicati dall'articolo 6 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il consiglio direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii."

[Handwritten signature]

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico rif. Codice del Terzo settore, a norma dell' art. 7 e ss.mm.ii.

E' previsto l'obbligo di fare uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS.

ART. 5 – Patrimonio Sociale

Il patrimonio iniziale dell'associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo
- dalle entrate così costituite:
 - a) quote sociali e dalla ripartizione delle stesse secondo quanto stabilito dall'AIAS Nazionale; da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione
 - b) da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti di terzi e rendite patrimoniali
 - c) da contributi pubblici e privati
 - d) da entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività diverse (all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii) svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria per lo svolgimento dell'attività statutaria.
 - e) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

L'associazione AIAS, sezione di Biella e del Biellese, costituita in APS ha piena autonomia gestionale, patrimoniale, amministrativa e contrattuale.

La sezione non impegna l'Associazione Nazionale per le obbligazioni da essa assunte e viceversa. Analogamente non impegna le altre sezioni AIAS per le obbligazioni da essa assunte e viceversa.

ART. 6 – Norme sull'ordinamento interno



L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

L'associazione, ogni anno, provvede a trasmettere l'elenco dei soci e a versare all'Associazione Nazionale A.I.A.S. una percentuale delle quote associative riscosse a norma dello Statuto Nazionale.

ART.7 - SOCI (Non inferiori a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di promozione sociale)

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o le APS; che accettino lo Statuto dell'associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e permanente e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. L'associazione non impone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell'Associazione anche altri enti del terzo settore, o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale. In sede di assemblea avrà diritto di voto il legale rappresentante dell'ETS socio.

Le domande di ammissione presentate dalle persone diversamente abili sottoposte a provvedimento di tutela/curatela/amministrazione di sostegno dovranno essere presentate dalla persona oggetto del provvedimento di nomina da parte del giudice tutelare. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il soggetto Associato a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del suo rappresentato.

L'ammissione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo su richiesta scritta dell'interessato presentato da almeno due soci.

La domanda deve contenere: il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di accettazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti, nonché dello statuto dell'AIAS Nazionale, e la dichiarazione di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli organi sociali e di prestarvi osservanza.

Handwritten signature

L'organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Il Consiglio Direttivo, deve provvedere in ordine alle domande di ammissione nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda. Entro 60 giorni la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro degli associati. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda si intende che essa è stata respinta. L'eventuale diniego deve sempre essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni.

In caso di diniego l'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Comitato regionale o, se non costituito, il Consiglio Nazionale che informa la sezione del ricorso assegnando un termine non superiore a 30 giorni per proporre controdeduzioni. Il Comitato regionale od il Consiglio Nazionale decide in via definitiva nella prima riunione successiva alla scadenza del termine precedente; la decisione deve essere comunicata immediatamente per iscritto all'interessato.

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi dell' associazione
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti stabiliti dall'Assemblea
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo
- ad esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi sociali, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni, e lo statuto dell'AIAS Nazionale
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall' assemblea dell'AIAS Nazionale. La sezione verserà alla Sede Centrale e al Comitato Regionale, se costituito, le percentuali delle quote associative stabilite anno per anno dall'assemblea nazionale

Chella

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- richiesta scritta di recesso
- per morosità nel pagamento della quota sociale al 31 Dicembre di ogni anno
- per espulsione

L'espulsione è adottata nei confronti dei soci che:

- a) Non ottemperino o comunque violino le disposizioni del presente statuto
- b) in qualunque modo arrechino danno materiale o morale all'associazione
- c) versino in stato di incompatibilità ai sensi dell'art. 9 dello statuto
- d) siano riconosciuti colpevoli con sentenza definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la morale, la persona o il patrimonio

Il socio viene sospeso cautelativamente fino all'accertamento dei fatti nei casi in cui può essere espulso oppure per atti, compresi quelli contrari allo statuto, che possono danneggiare moralmente l'associazione nelle sue varie articolazioni.

I provvedimenti di decadenza, di sospensione o di espulsione sono adottati dal Consiglio direttivo della Sezione.

Il provvedimento di sospensione in caso di urgenza è adottato dal presidente dell'associazione.

Il socio espulso con motivazione scritta del consiglio ha facoltà di replica

ART. 9 - INCOMPATIBILITA'

I dipendenti della sezione non possono essere soci della stessa. Il Consiglio Direttivo può derogare solo in casi particolari ed eccezionali, e fino al massimo del 10% (dieci per cento) di tutti i soci della Sezione, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale a pena di inefficacia ed invalidità della delibera.

Nei casi di deroga il Socio dipendente che venga eletto ad una qualsiasi carica sociale deve optare per quest'ultima o per il rapporto di dipendenza.

Gella

ART. 10 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese forfettari.



Handwritten signature or initials.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs 117/17 e ss.mm.ii.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti, e l'organo di controllo (se ne ricorrono i presupposti). Tutte le cariche sociali, ad eccezione dell'organo di controllo ove obbligatorio, sono gratuite, poiché esercitate nella qualità di volontario, e non possono dar luogo alla attribuzione di compensi di qualsiasi natura.

ART. 12 – ASSEMBLEA

La Sezione assicura la gestione democratica attraverso organismi liberamente eletti dall'assemblea dei soci. L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno corrente.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può delegare ad altro socio con apposita delega in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci ove il numero degli soci sia non superiore a 500, o un numero massimo di 5 soci ove il numero degli soci sia superiore a 500.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto in caso di votazioni aventi per oggetto persone fisiche.

Le elezioni del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e dell'organo di revisione hanno luogo a scrutinio segreto.

L'intervento in assemblea è possibile anche attraverso mezzi di telecomunicazione, come anche l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile

29 della

identificare l'identità dell'associato che partecipa al voto. La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno e l'elenco della materie da trattare, trasmessa almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci dell'associazione.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei voti degli associati presenti sia in prima che seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice-Presidente e, in mancanza, su designazione dei presenti, da qualsiasi altro aderente all'associazione.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserito nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo



ART. 12 bis- assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio (o rendiconto di cassa). L'assemblea inoltre deve essere convocata dal presidente quando se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta dall'organo di controllo oppure né è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo ravvisa la necessità

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: elegge, nomina e revoca i componenti gli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Prima dell'elezione del consiglio direttivo l'assemblea ne stabilisce il numero dei componenti entro i limiti fissati dell'Art. 14 dello statuto. Ad elezione effettuata viene stilato l'elenco dei candidati non eletti.

- a) nomina i delegati che rappresenteranno l'associazione all'assemblea Nazionale AIAS
- b) approva il bilancio di esercizio (all'art. 13 del Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii).

Handwritten signature and initials

- c) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- d) Delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o altro organo sociale
- e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- f) delibera sull'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 dello statuto
- g) determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate.
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti

L'assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei voti degli associati presenti sia in prima che seconda convocazione.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

ART. 13 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri, che può variare da 3 (tre) a 11 (undici), compreso il Presidente, scelti tra i soci che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

Possono rivestire cariche sociali i soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente che abbiano rinnovato il tesseramento per l'anno in corso.

Si applica l'articolo 2382 cod. civ. inerente le cause di ineleggibilità e decadenza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, indicando oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'articolo 26 del D.lgs 117/17, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice

Presidente, il segretario ed il Tesoriere (queste ultime due cariche possono essere cumulate nella stessa persona).

La carica di Consigliere si perde per:

- Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
- Revoca da parte dell'Assemblea
- Soprraggiunte cause di incompatibilità di cui all'articolo 9 dello statuto
- Perdita della qualità di associato al verificarsi di una delle condizioni previste dall'articolo 8
- Decadenza

Ove per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei consiglieri il Consiglio Direttivo in carica decade e il Presidente o il Consigliere più anziano per età convocherà al più presto l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Al consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) eseguire le deliberazioni dell'assemblea
- b) la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea
- c) Nominare il Vice presidente, il segretario e il tesoriere dell'associazione
- d) redigere entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione o rendiconto di cassa e l'eventuale bilancio sociale
- e) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati
- f) amministra i beni dell'associazione ed autorizza le spese ed esercita i relativi controlli
- g) Può delegare l'adempimento di particolari compiti a singoli membri o a commissioni appositamente nominate
- h) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
- i) provvede per ogni altra necessità dell'associazione
- j) propone all'assemblea l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, almeno 5 giorni prima dell'adunanza, ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dall'organo di controllo.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi con giustificato motivo a tre sedute consecutive decade di diritto dalla carica.

Alla sostituzione si provvede entro la prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla sua decadenza, nominando il primo dei non eletti. Allo stesso modo si provvede ove per qualsiasi motivo un eletto non accetti la carica o si dimetta dalla stessa.

Il Consigliere in surroga scade col termine naturale del mandato del Consiglio Direttivo. In assenza di candidati non eletti il Consiglio provvede, nella prima seduta utile, alla nomina del Consigliere a mezzo cooptazione. Il consigliere nominato per cooptazione resta in carica sino alla prima assemblea utile che dovrà provvedere alla nomina del nuovo consigliere. La stessa procedura si applica anche in caso di revoca, dimissioni e tutte le cause per cui si perde la carica di consigliere

A tutti i componenti il Consiglio Direttivo spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il Consiglio Direttivo può farsi coadiuvare da comitati tecnico-scientifici cui demandare il compito di fornire pareri su questioni organizzative, tecniche, scientifiche, giuridiche ed editoriali, al fine di migliorare ogni attività che l'Associazione si propone di effettuare nell'ambito dello spirito statutario. Essi durano in carica per il medesimo periodo del Consiglio.

ART. 15 – PRESIDENTE

Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza legale dell'associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio.

Il presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci è dura in carica tre anni ed è rieleggibile fino ad un massimo di 4 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il presidente ha facoltà di aprire conti correnti a nome dell'APS

ART. 16 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni

14

ART. 17 – IL SEGRETARIO

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali assemblee e del consiglio direttivo.

ART. 18 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati o aderenti
- b) libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea
- c) libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione
- d) il registro dei volontari dell'associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni

dell'organo di controllo, tenuto dallo stesso organo. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante formale richiesta al consiglio direttivo.

ART. 19 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – ORGANO DI CONTROLLO

Il collegio dei Revisori dei conti è nominato dall'Assemblea dei Soci e resta in carica tre anni. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, ed essi sono rieleggibili. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente. Il Collegio esercita il controllo contabile e vigila sulla corretta osservanza dello statuto.

I revisori dei conti possono esercitare anche il controllo contabile sull'attività dell'associazione, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., ove ne ricorrano i presupposti.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30, comma 2, D.Lgs. 117/17 e ss.mm.ii., deve essere nominato dall'assemblea un "organo di controllo" anche monocratico. Esso dura in carica tre anni. Il componente, o i componenti, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod.civ., anche tra i non Soci. Alternativamente il

controllo può essere demandato al Collegio dei Revisori. In questa ipotesi almeno uno dei componenti del Collegio dei Revisori deve essere scelto tra le categorie di cui al comma 2 dell'art. 2397 del codice civile anche tra i non Soci.

Nell'ipotesi in cui si superino i limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs 117/2017, deve essere nominato un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. Alternativamente la revisione legale può essere attribuita al Collegio dei Revisori dei Conti e in questo caso tutti i suoi componenti devono essere revisori legali e possono essere scelti tra i non Soci.

I revisori esercitano il controllo contabile e vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull' adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I revisori hanno anche compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attestano che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Possono essere incaricati di attività ispettive e controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci alla quale presentano la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Per essi sono previsti compensi in conformità al terzo comma dell'articolo 8 del D.lgs 117/2017.

Nel caso i cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.

ART. 20 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

ART. 21 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'Esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere entro 4 mesi il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi ed oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 22 – BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui, l'associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale. Il bilancio sociale deve essere redatto in conformità alle previsioni di cui all'art. 14 del D.Lgs.117/17, e ss.mm.ii.

ART. 23 - PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati

nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

alla
17

ART. 24 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste dall'art. 13 dello statuto.

In caso di mancanza di soci, mancanza di scopi e finalità dell'associazione e/o se la sezione agisce con l'acronimo A.I.A.S. o sue assonanze letterarie non osservando lo Statuto dell'associazione e quello dall'AIAS Nazionale lo scioglimento della sezione sarà assunto per decisione dell'Assemblea Nazionale dell'A.I.A.S.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs n. 117/2017. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto con priorità in favore di altre sezioni AIAS della stessa regione, purché queste siano costituite quali ETS, o in favore dell'AIAS Nazionale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorio del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore

ART. 25 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 117/17 (Codice del Terzo settore) e, per analogia ed estensione, le norme dello statuto nazionale dell'AIAS, oltre alle norme del Codice Civile e dalle altre leggi in materia in quanto compatibili.

A.I.A.S. - ONLUS
ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI
13894 GAGLIANICO (BI) - Via S. Pietro, 12
tel. e fax 015 / 2543958
Codice Fiscale 90014370028
E-Mail: aiasbi@libero.it

LA PRESIDENTE
CLAUDIA SELLA

Claudia Sella

Gaglianico 24/10/2020

Claudia Sella
18



A.I.A.S.

Associazione Italiana Assistenza agli Spastici Sezione di Biella e del Biellese

Regionale delle associazioni delle promozione sociali in data 07/01/2008 N°1/Bi

O.n.l.u.s.

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE
"A.I.A.S. Sezione di Biella"**

L'anno 2020, il giorno 24 del mese di ottobre 2020, alle ore 16.30, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione **A.I.A.S. Sezione di Biella**.

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione la sig.ra CLAUDIA SELLA, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed la sig.ra STEFANIA BORGHESI quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017 (art. 101, comma 2)

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea la sig.ra CLAUDIA SELLA, la quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (**Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017**).

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: "Associazione Italiana Assistenza agli Spastici (A.I.A.S.) - Sezione di Biella e del Biellese."

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "*Associazione di Promozione Sociale*" (in sigla **APS**) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se precedente, nel Registro Regionale della Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Associazione Italiana Assistenza agli Spastici - Sezione di Biella e del Biellese - *Associazione di promozione sociale*" (in sigla **A.I.A.S. - Sezione di Biella e del Biellese - APS**).

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla iscrizione al Registro della promozione sociale della Regione Piemonte

Alle ore 17.00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Stefania Boeghesi

Stefania Boeghesi

Il Presidente
Claudia Sella

Claudia Sella

PER IL SEGRETARIO LUCA LOGGIA

Luca Loggia

Via San Pietro 12 -13894 Gaglianico (BI) tel e fax 015-2543958

Codice Fiscale 90014370028 Mail aiasbi@libero.it

coordinate bancari IT57S0326822300001848345000

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

90014370028

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI - SEZIONE DI BIELLA E DEL BIELLESE APS

TIPO ATTIVITÀ

949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA SAN PIETRO 12

C.A.P.

13894

COMUNE

GAGLIANICO

PROV.

BI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

SLLCLD52A52A859D

CODICE CARICA

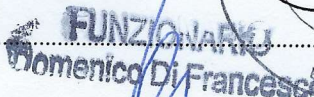
1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

SELLA CLAUDIA

DATA 29/10/2020

IL FUNZIONARIO




UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT BIELLA

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Alfonso TORTENA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'- MODALITA'
ALTERNATIVE ALL'AUTENTICAZIONE DI COPIE -(Art. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il/la sottoscritto/a _____ Claudia Sella _____
nato/a a _____ Biella _____ Il _____ 12/01/1952 _____
residente a _____ Biella _____ in via _____ Santuario di Oropa _____ n.108 _____
in qualità di Legale Rappresentante/Presidente dell'Associazione/Coordinamento:
Associazione Italiana Assistenza agli Spastici Sezione di Biella e del Biellese _____
con sede legale in _____ Gaglianico _____ Via _____ S. Pietro, 12 _____
Codice Fiscale (**dell'Associazione/Coordinamento**) n. _____ 90014370028 _____
a conoscenza di quanto prescritto dall'art 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità
penale prevista nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamati dall'art. 75, dello
stesso D.P.R

DICHIARA
(barrare esclusivamente quanto interessa)

che l'Organizzazione di volontariato: _____ Associazione Italiana Assistenza agli Spastici Sezione di
Biella e del Biellese _____

☒ ha variato la propria denominazione da: Associazione Italiana Assistenza agli Spastici
Sezione di Biella _____

a: _____ Associazione Italiana Assistenza agli Spastici Sezione di Biella e del Biellese _____

☒ ha provveduto ad aggiornare il codice fiscale con la nuova denominazione in data
_____ 29/10/2020 _____ all'Ufficio di _____ Biella _____ dell'Agenzia delle Entrate

☒ ha provveduto a modificare il proprio statuto

e allega, copie

1. del **verbale di assemblea straordinaria** per approvazione modifiche statutarie;
2. dello **statuto aggiornato**.

debitamente registrati all'Agenzia delle Entrate

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di
quanto dichiarato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Il dichiarante

Gaglianico /12/11/2020 _____
(luogo, data)

(firma per esteso e leggibile)

Allega copia del documento d'identità _____ CARTA D'IDENTITA' _____ numero _____ AU1448946 _____

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679..

(Nota Informativa)

Articolo 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Modalità alternative di autentica di copie

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservativo o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Decadenza dai benefici

Qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte al Pubblico Ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Legale rappresentante,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Regione Piemonte, saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)", di seguito GDPR.

La informiamo, inoltre, che:

- I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati alla Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura della Regione Piemonte. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i.;
 - I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
 - L'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento di concedere l'autorizzazione richiesta (contributo, riconoscimento, erogazione di un servizio);
 - I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it;
 - Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore "pro tempore" della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura della Regione Piemonte;
 - Il Responsabile (esterno) del trattamento è il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte (CSI), ente strumentale della Regione Piemonte, pec: protocollo@cert.csi.it;
 - I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
 - i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);
 - i Suoi dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni a partire dalla chiusura del procedimento amministrativo.
 - i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
 - I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
 - Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previste dalla legge;
 - Soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (art. 22 ss. L. 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previste dalla legge;
 - Soggetti pubblici, in attuazione delle proprie funzioni previste per legge (ad es. in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell'art. 22, c. 5 della L. 241/1990);
 - settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale e Settore Contratti - Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza;
- Ai sensi dell'art. 125, paragrafo 4, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.
- Ogni Interessato potrà esercitare i diritti, previsti dagli art. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti, di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

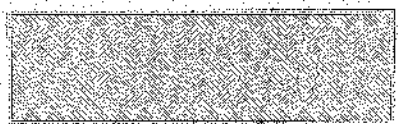
Lì Gaglianico Data 13/11/2029

Firma dell'interessata/o per presa visione

Qualora l'Informativa fosse su supporto cartaceo, è necessaria l'apposizione della firma autografa corredata da una copia di un documento di identità valido

Cognome **SELLA**
 Nome **CLAUDIA**
 Data di nascita **12/01/1952**
 Sesso **33** **1** **A 1952**
 Comune **BIELLA** **VC**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **BIELLA**
 Via **VIA SANTUARIO DI OROPA 108**
 Stato civile *********
 Professione **INSEGNANTE**
 Coniugati e conviventi salienti
 Spese **1,60**
 Capelli **CASTANI CHIARI**
 Occhi **AZZURRI**
 Segni particolari


 Firma del titolare *Claudia Sella*
BIELLA **29/06/2015**
SINDACO
 d'ordine
L'APPLICATO
(Lacognina Salvatrice)

SCADENZA **12/01/2026**
 Diritti: **5,42**
AU 1448946


REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
BIELLA
CARTA D'IDENTITA'
N° AU 1448946
DI
SELLA
CLAUDIA